

# **BGer 2D 13/2017 vom 27. März 2017**

Bundesgericht, 2017-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2D\\_13\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_13_2017)

FR: TF 2D 13/2017 du 27 mars 2017

IT: TF 2D 13/2017 del 27 marzo 2017

## **Regeste**

Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).

### **E. 2.1**

Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

### **E. 2.2**

In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.

### **E. 3.1**

Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Secondo l' art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale rimedio chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

### **E. 3.2**

In primo luogo la ricorrente censura la disattenzione del principio della proporzionalità. Sennonché detto principio non è un diritto costituzionale con portata propria ( DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii). La ricorrente afferma poi che impedirle di continuare gli studi, ormai quasi ultimati, lederebbe il suo diritto allo studio e all'istruzione garantito dall'art. 2 in relazione con l'art. 5 (che dichiara la citata norma articolo addizionale alla CEDU) del I Protocollo addizionale alla CEDU del 20 marzo 1952. La Svizzera, benché l'abbia firmato il 19 maggio 1976, non ha ratificato il citato Protocollo addizionale. Esso non è pertanto di

alcuna valenza in concreto. Per quanto poi il richiamo all' art. 13 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS 0.103.1) sia sufficientemente motivato (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), va rammentato alla ricorrente che, per consolidata prassi, non si tratta di una norma direttamente applicabile che le conferirebbe dei diritti ( DTF 126 I 240 consid. 2 e 3 pag. 241 segg. e numerosi riferimenti). Infine, dato che ella non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale ( DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è quindi inammissibile.

#### **E. 4**

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

#### **E. 5.1**

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

#### **E. 5.2**

Le spese seguono la soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.